

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1342

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARGERÒ, LUCIANO AGOSTINI, BARUFFI, BASSO, BENI, BLAZINA, BOCCUZZI, BORGHÌ, PAOLA BRAGANTINI, BRATTI, BRESSA, CARRA, CENNI, DAMIANO, DE MARIA, DE MICHELI, FIANO, FIORIO, FRAGOMELI, GIORGIS, LATTUCA, MALISANI, MALPEZZI, MARANTELLI, MARCHETTI, MAURI, ROSATO, STUMPO, TULLO

Disposizioni per la tutela del patrimonio storico
della Guerra di liberazione

Presentata il 9 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La lotta per la Liberazione ha interessato l'intero territorio del nostro Paese; lungo tutta la nostra penisola, infatti, sono ancora in luce tracce, più o meno visibili, talvolta lasciate nel periodo post-bellico, a futura memoria, come cippi, lapidi, monumenti, stemmi, graffiti, iscrizioni e tabernacoli eretti a ricordo di luoghi e di personaggi della lotta e talvolta case, cappelle, radure, valichi, trincee, camminamenti, strade e sentieri che fisicamente rappresentano il segno di un conflitto che ha opposto per anni milioni di uomini e di donne. Tale patrimonio, un vero e proprio sentiero lungo migliaia e migliaia di chilometri, lega il nostro territorio come un filo

ideale, capace di narrare, ricordare e far rivivere quegli anni che hanno poi portato al 25 aprile del 1945, giornata tra le più alte della nostra storia recente, giornata che ha liberato l'Italia dal nazifascismo, rendendola libera, proiettandola verso un futuro di democrazia, sconfiggendo l'oppressione, il terrore e la violenza.

Un patrimonio di reperti, insomma, che oggi il più delle volte, tranne qualche rara eccezione, versa in uno stato di preoccupante degrado, lasciato all'incuria o all'abbandono della natura e del tempo. In ogni regione esistono testimonianze tangibili di quegli anni; su ogni porzione di territorio è avvenuto un qualcosa che rappresenta il segno di quelle lotte, tanto più profonda-

mente presenti, allora, nella coscienza collettiva, di quanto non lo siano, oggi, nella memoria di tutti. Al nord, come al centro e come al sud. Ad esempio, in Piemonte, dove ci furono 43.000 partigiani combattenti mobilitati fin dalle prime ore dopo l'armistizio dell'8 settembre e dove la lotta per la Liberazione ebbe inizio con il martirio di Boves, incendiata per rappresaglia dai nazifascisti il 19 settembre 1943, con il massacro di 32 persone inermi e dove con l'eccidio della *Benedicta*, vi fu un'esecuzione sommaria di 75 partigiani appartenenti alle formazioni garibaldine e tra gli scontri e le fucilazioni vi furono 147 partigiani uccisi facenti parte della brigata autonoma *Alessandria* e della terza brigata *Garibaldi Liguria*, poi sepolti in una fossa comune. Come in *Emilia-Romagna*, dove i partigiani furono 63.000 ma dove fu soprattutto la diffusa rete di solidarietà della popolazione inerme a costituire il fattore militare strategico in pianura, a fronte dell'organizzazione nell'Appennino che portò a peculiari e significativi episodi di riscatto quale l'istituzione della *Repubblica di Montefiorino*. E proprio per questa tenace volontà di liberazione corale le comunità pagarono prezzi altissimi, con punte estreme quali le stragi di *Marzabotto* e di *Monchio*. In queste regioni, prese ad esempio, come in tutte le altre, esistono dei veri e propri percorsi di ricordi, contrassegnati in forme varie, concrete, episodiche o ideali, lasciate per tramandare ai posteri il valore della lotta che si combatte. A distanza di sessantotto anni dalla fine di quegli eventi e con l'avvicinarsi del settantesimo anniversario della Liberazione, è giusto che lo Stato assuma un impegno per la cura, la conservazione e la valorizzazione di questa eredità storica che ora l'usura del tempo, gli agenti atmosferici e una sensibilità civica scarsa e non adeguata hanno ridotto in più circostanze a un semplice o, peggio ancora, sbiadito ricordo, ingiallito dal tempo e dalla memoria. La presente proposta di legge mira a diffondere una consapevolezza nuova e particolare per la tutela di queste testimonianze, diretta alla loro valorizzazione, alla loro fruizione

pubblica o alla loro semplice e dignitosa cura, soprattutto per il valore che esse assicurano. La cura, la valorizzazione e la conservazione di tali tracce contribuiscono, inoltre, a promuovere gli stessi valori di pace tanto auspicati.

È inoltre da rilevare l'interesse sempre maggiore di studiosi, appassionati e turisti che annualmente visitano i luoghi di quegli anni e ripercorrono quei momenti. A tale proposito va menzionato il ruolo importante avuto da molte organizzazioni di volontariato e da numerose istituzioni locali e organismi interessati che hanno dato vita, in questi anni, a numerose e significative esperienze di tutela, realizzando concreti punti di memoria. Un sicuro e deciso apporto in questo senso è stato dato dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI). La presente proposta di legge intende, da un lato, contribuire a bloccare il fenomeno di dispersione e, dall'altro, assicurare il sostegno e la promozione dello Stato a quanto le realtà locali spontaneamente intendono realizzare, coordinando e integrando le iniziative dei singoli e delle associazioni, nello spirito di un intervento « leggero », che concede ai comuni la facoltà di promuovere o no, nell'ambito del proprio bilancio, tale tutela. La seguente proposta di legge è composta da tre articoli. Nell'articolo 1 si afferma il rilevante valore storico e culturale delle testimonianze materiali della lotta per la Liberazione e, si sottolinea il ruolo puramente promozionale dello Stato per l'opera di tutela. Il comma 2 dell'articolo 1 indica lo strumento finanziario che permette ai comuni di intervenire nell'opera di salvaguardia e di valorizzazione di tale patrimonio. L'articolo 2, comma 1, prevede che i comuni, annualmente, definiscono la quota da riservare, su domanda dei legali rappresentanti delle associazioni partigiane o di organismi interessati, per le opere di intervento. L'articolo 3, infine, regola l'iter degli interventi, l'erogazione dei contributi concessi dal comune e l'ipotesi di revoca dei fondi, nel caso di manifesta inadempienza dei soggetti che ne beneficiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale della lotta per la Liberazione e promuove la ricognizione, la manutenzione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del relativo periodo.

2. Nell'ambito delle risorse stanziare dai comuni per le opere di urbanizzazione è riservata annualmente, ed eventualmente accantonata dai medesimi comuni, una quota dei proventi derivanti dagli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria per la concessione di contributi destinati alla realizzazione di interventi relativi al patrimonio di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 2.

1. L'importo dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, è definito annualmente dal consiglio comunale con adeguata motivazione, tenuto conto delle domande corredate di programmi, anche pluriennali, presentate ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Gli interventi sul patrimonio di cui all'articolo 1, comma 1, che possono beneficiare dei contributi annuali comunali consistono in opera di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, nonché di eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche.

ART. 3.

1. Per concorrere alla ripartizione dei contributi annuali comunali, i legali rappresentanti delle associazioni partigiane o di organismi interessati, autorizzati ai

sensi dei rispettivi ordinamenti interni, presentano domanda al sindaco del comune competente per territorio entro il 31 ottobre di ogni anno, corredandola della documentazione del fabbisogno e dei progetti degli interventi, dei relativi preventivi, comprensivi dei costi della progettazione, nonché formulando eventuali proposte in ordine alla priorità, all'ammontare e alle forme del concorso comunale.

2. Il consiglio comunale, in presenza di necessità rilevate dal comune e di domande presentate ai sensi del comma 1, in sede di approvazione del bilancio, adotta un programma nel quale sono individuati gli interventi ammessi ai contributi annuali.

3. Il programma di cui al comma 2 privilegia gli interventi di recupero e di ristrutturazione e tiene altresì conto delle priorità indicate all'atto della domanda, nell'ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell'intero ammontare dei finanziamenti.

4. L'erogazione dell'80 per cento dei contributi annuali avviene entro trenta giorni dall'adozione del programma di cui al comma 2; il saldo è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relative all'intervento finanziato, a firma della direzione dei lavori e del rappresentante legale dell'associazione partigiana o dell'organismo interessato beneficiari dell'intervento.

5. I contributi annuali deliberati dai comuni, qualora i lavori non siano iniziati, salvo causa di forza maggiore, entro dodici mesi dalla concessione dei contributi stessi, sono revocati e riassegnati al bilancio dei comuni per le opere di manutenzione del patrimonio comunale.

